

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 8 DD. 14/01/2014

Oggetto: Affidamento alle ditte individuali Andreatta Sergio e Ferramenta Frisanco di Frisanco Gino e C., entrambe con sede in Pergine Valsugana, della fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria degli immobili e dei mobili, in comodato di ASIF Chimelli- anno 2014. CIG ZF00D4C3F5 e CIG Z150D4C2C7.

IL DIRETTORE

Rilevato che per l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione ordinaria dei mobili e degli immobili in comodato ad ASIF CHIMELLI ci si avvale, di norma, di materiale acquistato presso la ditta Andreatta Sergio, con sede in via Battisti n. 3 e Ferramenta Frisanco di Frisanco Gino e C. con sede in p.zza Pacini n. 3, 38057 Pergine Valsugana;

osservato che le spese per l'acquisto di tale materiale sono a carico di ASIF Chimelli;

ritenuto opportuno, proseguire nella collaborazione con le citate ditte e quindi affidare sino al 31 dicembre 2014 alle due ditte sopracitate la fornitura di materiale vario per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dei mobili ed immobili in comodato ad ASIF Chimelli;

valutato che il valore dei contratti, per il periodo previsto, è stimato indicativamente in € 1950,00.= oltre IVA per la ditta Ferramenta Frisanco e in € 1.500,00 oltre IVA per la ditta Andreatta Sergio;

osservato che la fatturazione dovrà essere effettuata tenendo distinti i beni acquistati per ciascun immobile mantenuto;

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 8 gennaio 2013 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2013, pluriennale 2013 - 2015 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, sino al 31 dicembre 2014 alla ditta Andreatta Sergio, con sede in via Battisti n. 3 e Ferramenta Frisanco di Frisanco Gino e C. con sede in p.zza Pacini n. 3, 38057 Pergine Valsugana, la fornitura di materiale vario per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dei mobili ed immobili in comodato ad ASIF Chimelli;
- di dare atto che con l'affido le ditte fornitrici assumono, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbligano:
 - o a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - o ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza e che la fatturazione dovrà essere effettuata tenendo distinti i beni acquistati per ciascun immobile mantenuto;
- di dare atto, infine, che la spesa può essere stimata in via presuntiva e di massima € 1.950,00.= oltre IVA per la ditta Ferramenta Frisanco e in € 1.500,00 oltre IVA per la ditta Andreatta Sergio e che le stesse troveranno imputazione sul conto di competenza del budget 2014.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 91



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -